



ORDINANZA SINDACALE N. 522 DEL 19 settembre 2008

Oggetto: Divieto, durante le ore serali e notturne, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro nonché di alcolici in qualsiasi contenitore e di consumo su suolo pubblico in alcune zone della città di bevande in contenitori di vetro comunque acquisiti.

IL SINDACO

Premesso che tutte le situazioni urbane di degrado, incuria ed abbandono favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi ed aumentano la sensazione di insicurezza degli abitanti di un determinato luogo;

Premesso che all'interno del perimetro costituito dalle vie:

- Roma (da Daveri a Trebbiola), Trebbiola, Abbondanza, S. Ambrogio (da Abbondanza a p.le Marconi), p.le Marconi, Confine linea ferroviaria (da p.le Marconi a Pisoni), Pisoni, Colombo (da Pisoni a Respighi), p.le Roma, Pubbico Passeggio (da p.le Roma a p.tta Barrozzeri), c.ne Moroni, Scalabrini, Chiapponi, p.zza Duomo, Daveri;
- Emilia Pavese (da Alessandria a Montebello), Montebello (da Emilia Pavese a Casteggio), Casteggio (da Montebello ad Alessandria), Alessandria (da Casteggio a Emilia Pavese);
- Leonardo da Vinci (da Grandi a Corneliana), Raffaello Sanzio (da Leonardo da Vinci a Gardella),

così come individuato nella cartografia in allegato A, è dato registrare l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di bottiglie, lattine e contenitori, spesso in frantumi;

Considerato che la predetta situazione è connessa, sia pur parzialmente, alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, ad opera di numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari presenti nell'area suddetta, aperti nelle ore serali e notturne, nonché al consumo delle medesime che le persone recano con sé provenendo da casa o da altre zone della città;

Dato atto che le bevande vendute per asporto, nonché quelle portate da casa o da zone non comprese nel suindicato elenco, vengono consumate sul suolo pubblico e che successivamente i relativi contenitori sono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;



Comune di Piacenza

Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente al descritto fenomeno a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato, anche per sedare risse tra astanti con ricorso frequente all'utilizzo di bottiglie di vetro usate a fini contundenti;

Considerato che, alla luce del predetto quadro di riferimento, in data 30 ottobre 2006 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di emettere Ordinanza Sindacale n. 628 con la quale è stata vietata all'interno del soprariportato perimetro di vie la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nella suddetta area;

Rinvenuto il fatto che ragioni di pubblico interesse inducono a ritenere opportuno confermare e reiterare il summenzionato provvedimento (Ord. sind. n.628 del 30 ottobre 2006), rivelatosi idoneo al raggiungimento dello scopo per cui è stato assunto, consistente nell'evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Ravvisata l'opportunità di confermare ed estendere la sopracitata ordinanza al consumo di bevande in contenitori di vetro comunque acquisiti, al fine di meglio e ulteriormente contenere i comportamenti forieri di disturbo e disagio per i cittadini (schiamazzi notturni, bottiglie rotte lasciate sul manto stradale, ecc.);

Ritenuto pertanto di mantenere il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro nonché degli alcolici in qualsiasi contenitore nella fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nell'area così come individuata nella cartografia in allegato A;

Ritenuto, in aggiunta a quanto sopra, di stabilire il divieto di consumo su suolo pubblico di bevande in contenitori di vetro, comunque acquisiti, per la stessa fascia oraria già menzionata e nella medesima area di cui alla cartografia in allegato A, con l'eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate durante lo svolgimento delle medesime, e dei dehors annessi ai pubblici esercizi;

Informato preventivamente il Prefetto, così come previsto dall'art.6, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;

Visti:

- ❑ l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;
- ❑ il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- ❑ l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
- ❑ la L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2003 n. 14;
- ❑ il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- ❑ la L. 21 novembre 1981, n.689;
- ❑ lo Statuto Comunale;
- ❑ il Regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26.2.2007



Comune di Piacenza

Fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice penale ed altre norme in materia;

ORDINA

1. All'interno del perimetro costituito dalle vie:
 - Roma (da Daveri a Trebbiola), Trebbiola, Abbondanza, S.Ambrogio (da Abbondanza a p.le Marconi), p.le Marconi, Confine linea ferroviaria (da p.le Marconi a Pisoni), Pisoni, Colombo (da Pisoni a Respighi), p.le Roma, Pubblico Passeggio (da p.le Roma a p.tta Barrozzi), c.ne Moroni, Scalabrini, Chiapponi, p.zza Duomo, Daveri;
 - Emilia Pavese (da Alessandria a Montebello), Montebello (da Emilia Pavese a Casteggio), Casteggio (da Montebello ad Alessandria), Alessandria (da Casteggio a Emilia Pavese);
 - Leonardo da Vinci (da Grandi a Corneliana), Raffaello Sanzio (da Leonardo da Vinci a Gardella)

così come individuato nella cartografia in allegato A, e nella fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo:

- a) **è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro nonché di alcolici in qualsiasi contenitore**, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone interessate (con l'unica eccezione del servizio effettuato a domicilio del cliente da parte dei suddetti esercizi);
- b) **è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti** (con l'eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate durante lo svolgimento delle medesime, e dei dehors annessi ai pubblici esercizi.

L'area di applicazione del provvedimento comprende le vie e piazze che la delimitano.

2. La violazione della presente Ordinanza, ove non costituisca fattispecie di reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50 (cinquanta).
3. La presente Ordinanza entra in vigore il 6 ottobre 2008

INFORMA

Responsabile del procedimento è la d.ssa Renza Malchiodi, Staff del Sindaco - Ufficio Piacenza Sicura, Piazza Cavalli n.2, tel. 0523-492564, e-mail piacenzasicura@comune.piacenza.it

DISPONE



Comune di Piacenza

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici;
- resa nota a mezzo della stampa locale, con pubblicazione in forma di estratto sui quotidiani Libertà e Cronaca, e mediante avviso sul sito internet del Comune di Piacenza (www.comune.piacenza.it);
- trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza, alla Questura di Piacenza, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Piacenza, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Piacenza, alla Polizia Provinciale di Piacenza, alla Polizia Municipale e a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- ◆ Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- ◆ Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

f.to **Roberto Reggi**
Sindaco di Piacenza

Piacenza, 19 settembre 2008